



NORMATIVA dell'Ateneo

RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICHE NEL SENATO ACCADEMICO

Statuto dell'Università degli Studi di Trieste

Titolo 2 - ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 - Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, presidente; tredici rappresentanti d'area, nella misura di uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente Statuto, tra cui almeno cinque direttori di dipartimento; tre rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Per l'elezione dei rappresentanti d'area, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori.
3. Le modalità di organizzazione del voto e di attribuzione dei seggi ai rappresentanti d'area sono disciplinate da regolamento, che definisce i criteri per l'individuazione dei cinque direttori di dipartimento eletti tra i direttori maggiormente votati e per l'attribuzione dei seggi residui, in modo da garantire la presenza nel Senato Accademico di un componente per ciascuna delle tredici aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento dei candidati.
4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
6. All'esito del procedimento elettorale, i componenti del Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale.
7. Il regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Senato Accademico assicura il rispetto del principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.
8. I componenti del Senato Accademico non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Consiglio di Amministrazione, e per i direttori di dipartimento, qualora risultino eletti a far parte del Senato Accademico; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

9. Il Senato Accademico dura in carica tre anni; il mandato dei componenti, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
10. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.
11. Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.

Regolamento Generale di Ateneo

Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO

Capo II – Senato Accademico

Art. 23 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei tredici rappresentanti d'area, del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca e dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del Senato in carica.
2. Il decreto d'indizione convoca l'assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori, l'assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo e l'assemblea degli elettori assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca.
3. Il decreto convoca contestualmente in seno all'assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori tredici assemblee, una per ciascun collegio d'area di cui all'articolo 25, per la presentazione dei programmi dei rispettivi candidati.

Art. 24 – Candidature

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la rispettiva assemblea degli elettori.
2. La presentazione della candidatura a rappresentante del personale tecnico-amministrativo è corredata da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il tre per cento del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto.
3. Per la candidatura a rappresentante d'area e a rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 25 – Elezione dei rappresentanti d'area

1. Per l'elezione dei tredici rappresentanti d'area di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, Statuto l'elettorato è suddiviso in tredici collegi elettorali d'area, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B Statuto.
2. Per ciascun collegio d'area, i professori di ruolo e i ricercatori titolari dell'elettorato passivo e attivo sono individuati in base al settore scientifico-disciplinare in cui risulta inquadrato il singolo elettore.
3. I primi cinque seggi d'area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d'area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d'area.
4. I rimanenti seggi d'area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d'area.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Art. 26 – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Sono eletti i due candidati del personale tecnico-amministrativo che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 27 – Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti

1. E' eletto il candidato degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 28 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

1. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

Art. 29 – Decadenza del direttore di dipartimento

1. La scadenza del mandato di direttore di dipartimento non determina la decadenza dal mandato di rappresentante d'area in Senato Accademico.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di direttore di dipartimento per altra causa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, con subentro del primo dei non eletti nella medesima area.

REGOLAMENTO per l'elezione nel Senato Accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico Disciplinari individuate dallo Statuto (art. 11- Allegato B)

<http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-169>